



Regione Puglia

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

DECRETO n. 58 del 19 luglio 2017

OGGETTO: *Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Incarichi Legali esterni. Modalità Conferimento ed Avviso Pubblico.*

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*” (di seguito anche “*Agenzia*” o “*Amministrazione*”);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano;

CONSIDERATO, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9.02.2017, ha prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad Acta;

RILEVATO che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 sono state definite anche le funzioni attribuite al Commissario ad Acta, Avv. Gianfranco Grandaliano, tra cui quella di conferire gli incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio;

DATO ATTO che lo scrivente Commissario con proprio Decreto n. 7 del 13 gennaio 2017 ha previsto che i compensi spettanti per gli avvocati affidatari di incarichi legali di rappresentanza e difesa legale sono determinati, prendendo in considerazione i valori minimi contemplati dal DM n. 55/2014 in riferimento alle relative fasi di giudizio (parametri tabellari decurtati del 50%);

DATO ATTO, altresì, che l’Agenzia, in fase commissariale è destinataria di un considerevole contenzioso, è ad oggi priva non solo dello Statuto, che risulta essere stato approvato dalla Giunta regionale ed entrerà in vigore con la pubblicazione sul BURP, nonché di regolamenti di settore che possano applicarsi anche agli incarichi legali affidati a professionisti esterni all’Amministrazione ma anche di un vero e proprio ufficio legale interno;

CONSIDERATO che il **D.lgs. n. 50 del 2016** (c.d. Nuovo Codice dei Contratti) prevede che “*L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,*



Regione Puglia

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”;

CONSIDERATO, altresì, con la recente deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016 l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) puntualizza che il patrocinio legale è un appalto di servizi pur escluso dall’ambito di applicazione dell’intero *corpus* normativo del codice degli appalti ed in ogni caso deve essere affidato nel rispetto dei principi di cui al citato art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016;

RITENUTO che per garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, nell’affidamento degli incarichi di patrocinio legale dell’Agenzia a professionisti esterni all’Amministrazione è opportuno e conveniente costituire, previo avviso pubblico, un elenco di avvocati di fiducia, diviso per sezione e requisiti.

TENUTO CONTO ALTRESI’ della possibile istituzione nell’Agenzia Territoriale per i rifiuti di una avvocatura interna che assicura, a mezzo degli avvocati ivi incardinati, ai sensi dell’Ordinamento Professionale vigente, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia, dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine a grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché assicura l’attività di consulenza legale agli Uffici dell’Agenzia, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l’esercizio dell’attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente, e secondo i principi di trasparenza e buon andamento, propri della Pubblica Amministrazione, secondo i principi di contenimento della spesa pubblica ed intende assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Direttore Generale dell’Agenzia, sentito il Dirigente dell’Ufficio legale e/o Area legale dell’Agenzia, dovrà accertare volta per volta di affidare gli incarichi di patrocinio all’esterno, l’impossibilità da parte dei componenti dell’Avvocatura interna a svolgere gli stessi, allo scopo di evitare una spesa inutile e quindi un possibile danno all’erario. Tale accertamento dovrà risultare dettagliatamente e congruamente motivato anche al fine di garantire il rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’*agere* pubblico.

Sono fatti salvi i rinvii dinamici al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

In fase di prima costituzione dell’Elenco aperto saranno prese in considerazione le istanze presentate nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblico, approvato con il presente decreto, che prevede altresì il formale aggiornamento dell’Elenco aperto, che terrà conto sia delle nuove candidature che, di volta in volta, perverranno, sia dei nuovi ed eventuali ulteriori requisiti maturati che saranno comunicati dai professionisti già iscritti. Le nuove candidature e/o gli eventuali nuovi ed ulteriori requisiti curriculari, comunicati dai professionisti già presenti dell’Elenco aperto, saranno esaminati con cadenza annuale, con conseguenziale periodico aggiornamento dell’Elenco stesso.

Per i requisiti per la presentazione della domanda per l’inserimento nelle diverse sezioni dell’Elenco si rimanda allo schema di avviso pubblico approvato con il presente provvedimento.

VISTI:



Regione Puglia

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

- il D.Lgs. 50/2016;
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
- l'attività istruttoria svolta con il supporto della struttura tecnica dell'Agenzia, in particolare degli avv.ti I. Rizzo e M.M. Guadalupi;

Tutto quanto su premesso e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di istituire, previo avviso pubblico, l'elenco di avvocati di fiducia dell'*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti* (di seguito l'"Elenco").
2. Di approvare l'avviso pubblico allegato quale parte integrante del presente provvedimento, i cui contenuti si intendono qui trascritti.
3. di stabilire altresì che:
 - una volta costituito l'Elenco, gli incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio saranno affidati, a rotazione e previa acquisizione di un preventivo, ad avvocati nello stesso iscritti;
 - il Commissario/legale rappresentante dell'Agenzia gode di autonomia nella scelta delle competenze professionali ritenute necessarie per lo svolgimento dell'incarico legale di rappresentanza e difesa in giudizio;
 - il Commissario si riserva la possibilità di affidare incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati non presenti nell'Elenco, ma che siano stati individuati tramite le vigenti *short list* per il funzionamento della struttura tecnica commissariale a supporto del Commissario ad acta;
4. di confermare il proprio Decreto n. 7 del 13 gennaio 2017;
5. di dare la più ampia pubblicità del presente decreto e dell'allegato Avviso, disponendo anche la pubblicazione sul sito della Regione Puglia nello spazio dedicato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti al link: <http://beta.regione.puglia.it/info-argr>, nonché trasmissione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Puglia.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Avv. Gianfranco Grandaliano



Regione Puglia

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA

*(Approvato con Decreto del Commissario ad acta
n. 58 del 19 luglio 2017)*

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente avviso (di seguito l'“Avviso”) disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, istituita con l.r. n. 20/2016 (di seguito anche “Agenzia” o “Amministrazione”), degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Agenzia in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Agenzia

Per l'affidamento degli incarichi professionali descritti all'articolo precedente è istituito apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali (di seguito semplicemente l'“Elenco”).

La tenuta dell'Elenco è demandata all'Agenzia, secondo le modalità di seguito descritte.

L'Elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – AMMINISTRATIVO/ERARIALE

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Corte dei Conti, sezione regionale e centrale di Appello.

Sezione B - CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature tributarie: Commissioni Tributarie Provinciali – Commissioni Tributarie Regionali – Cassazione Tributaria.

Tutte le sezioni sono suddivise in due sottosezioni in ragione dell'abilitazione o meno dell'avvocato al patrocinio per le giurisdizioni superiori.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, che può pena esclusione della domanda di iscrizione, indicare una sola sezione specificando la sottosezione di appartenenza e le anzianità di iscrizione maturate.

In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione sottoscritte dal professionista **devono pervenire entro il 15 settembre 2017** esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it con oggetto: “*Iscrizione Elenco Avvocati Agenzia*”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, corredata dalla seguente documentazione:

- *Curriculum* di studio, con indicazione del voto di laurea, del voto di abilitazione forense, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, *i)* di iscrizione all'Albo Professionale *ii)* di soddisfare i requisiti previsti dall'Avviso per l'iscrizione nell'Elenco, *iii)* e di non sussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- Dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di *i)* non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale, *ii)* non appartenenza ad associazioni segrete che, in caso di studi associati o società, dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti;
- Copia del codice fiscale e indicazione della partita IVA e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco ed essere contenuti in un'unica e-mail ed in formato PDF non modificabile. La domanda non conforme a quanto prescritto non sarà presa in considerazione.

La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, previo esame delle domande presentate.

L'Agenzia si riserva la possibilità di affidare incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati non presenti nell'Elenco, ma che siano stati individuati tramite le vigenti *short list* per il funzionamento della struttura tecnica commissariale a supporto del Commissario ad acta.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l'Agenzia ha, altresì, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per l'Agenzia, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso sia privo del patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Elenco aperto verrà effettuata, sulla base dell'esame dei curricula presentati, dall'Agenzia, che verificherà, per ciascuna di esse, la completezza della domanda comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Avviso pubblico.

Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell'Elenco aperto.

La composizione dell'Elenco aperto verrà resa pubblica sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Con l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco aperto, infatti, non si intenderà posta in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale, né sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di merito. L'inserimento negli elenchi dei professionisti non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte dell'Agenzia.

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione.

Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui all'emanando Avviso pubblico.

E' facoltà dell'Agenzia procedere in' qualsiasi momento, anche con modalità a campione, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese al momento della iscrizione nell'elenco ovvero all'atto di conferimento dell'incarico.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'iscrizione del professionista nell'Elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

Nell'Elenco saranno essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità a contrarre con la P.A.
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Non avere subito provvedimenti disciplinari superiori alla censura negli ultimi 5 anni;
- Esperienza professionale nelle materie di cui alla/alle sezione/i in cui si chiede l'iscrizione;
- Per quanto attiene alla Sezione A – AMMINISTRATIVO/ERARIALE, documentata esperienza in materia ambientale, degli appalti pubblici, delle concessioni, dei servizi pubblici.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensori di contraddittori dell'Agenzia, cause promosse contro l'Agenzia o i soggetti giuridici cui l'Agenzia è subentrata (cfr. ATO, OGA, ARO, etc.).

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l'esperienza professionale e gli altri requisiti prescritti dal presente regolamento e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati mediante produzione di adeguata documentazione, su richiesta dell'Agenzia.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con provvedimento del legale rappresentante dell'Agenzia, previa individuazione del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'Elenco e nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze, con peculiare riferimento alla materia ambientale, ai contratti pubblici, appalti e concessioni, ai servizi pubblici;
- Foro di competenza della causa da affidare;
- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o connessioni soggettive;
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco, anche alla luce del rispetto del principio della parità di genere;
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente.

Il professionista individuato e contattato, prima del conferimento dell'incarico, dovrà:

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco di cui al presente Avviso;
- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con l'Agenzia ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Amministrazione potrà comunque procedere all'affidamento dell'incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse;
- accettare per iscritto le condizioni economiche di incarico determinato ai sensi del Decreto n. 7 del 13 gennaio 2017 dell'Agenzia;
- formulare un preventivo della spesa complessiva (competenze ed accessori) che dovrà sostenere l'Agenzia;

- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- trasmettere un parere in ordine al “rischio di soccombenza”.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l’Agenzia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Agenzia.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l’Agenzia.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.

ART. 5

Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l’incarico defensionale si obbliga:

- a) a comunicare prontamente all’Agenzia l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- b) a formulare una richiesta di pagamento conforme a quanto preventivato e nel rispetto delle condizioni economiche di incarico determinato ai sensi del Decreto n. 7 del 13 gennaio 2017 dell’Agenzia;
- c) a non azionare procedure monitorie in danno dell’Agenzia prima che siano trascorsi sei mesi da un’infruttuosa richiesta di pagamento;
- d) a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Agenzia, per la durata del rapporto instaurato e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- e) a collaborare con l’Agenzia nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- f) in caso di sentenza sfavorevole per l’Agenzia, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione.

ART. 6

Cancellazione dall'elenco

E’ disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

ART. 7

Registro degli incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Non è consentito, nell'anno solare, l'affidamento allo stesso professionista di incarichi difensivi per un importo complessivo, con riguardo ai compensi, superiore ad euro 40.000,00, a meno che non ricorrano le ipotesi seguenti:

- evidente complementarietà e continuità con altri incarichi precedentemente conferiti;
- sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi, preferenza, per ragioni di economicità, in favore dello stesso difensore, con conseguente determinazione del compenso in misura omnicomprensiva ed unitaria.

Art. 8

Comportamento Processuale

L'Agenzia, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi un interesse pubblico, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

Per tutti i giudizi in cui l'Agenzia è costituita per mezzo di un difensore incaricato, verrà richiesta una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Legale Rappresentante o suo delegato, valutata la convenienza per l'Agenzia alla transazione, invita il legale di parte a stilare lo schema di atto di transazione e rinuncia che sarà previamente approvato con provvedimento amministrativo.

L'atto transattivo come approvato, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge professionale (R.D.L 27/11/1933 n.578 - convertito in legge n.36 del 1934) e nel rispetto della vigente disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Agenzia è obbligatorio valutare l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi.

Qualora la sentenza favorevole all'Agenzia condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso, fermo restando i limiti di cui ai punti che precedono, è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Agenzia e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti,

l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art. 9

Trattamento dei dati personali e Pubblicità

I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: • trattamento elettronico; • trattamento manuale.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

In via di prima attuazione il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia e comunicato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella Regione Puglia.

ART. 10

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.